



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Rep. atti n. 79/CU del 4 luglio 2024.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta straordinaria del 4 luglio 2024:

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", a norma del quale gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle Regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da acquisire entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere;

VISTO l'articolo 17 della citata legge n. 111 del 2023, recante "Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante "Disposizioni in materia di adempimento collaborativo";

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari";

VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante "Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale";

VISTO l'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 111 del 2023, ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della stessa legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4 del medesimo articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti e secondo la procedura dettata dalla stessa legge;

VISTA la nota prot. DAGL n. 6054 del 26 giugno 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11082, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

CONSIDERATO che il predetto Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha rappresentato di aver trasmesso, con riserva, lo schema di decreto in argomento al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per i seguiti di competenza, stante l'esigenza di assicurare che le procedure informatiche necessarie per l'acquisizione dei dati occorrenti all'elaborazione della proposta di concordato siano adeguate e messe a disposizione dei





Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

contribuenti e dei loro intermediari, in coerenza con la tempistica delineata dal provvedimento, fissata per il mese di giugno 2024;

VISTA la nota prot. DAR n. 11111 del 26 giugno 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in argomento, unitamente alle relazioni citate, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 1° luglio 2024;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 4 luglio 2024 di questa Conferenza:


- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA


ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI





IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l'avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: "Regolamento") e, in particolare, l'articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: "Codice") e, in particolare, l'articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzone;

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento affari giuridici e legislativi ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Lo schema di decreto, adottato nell'esercizio della delega legislativa prevista dall'articolo 17 della legge 11 agosto 2023, n. 111 (*"Delega al Governo per la riforma fiscale"*), introduce modifiche alla disciplina del regime di adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, come novellato, tra gli altri, dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale), sul cui schema il Garante ha reso parere l'11 gennaio 2024, novellando altresì parte del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (*"Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari"*),.

Tra i principi e criteri direttivi sanciti dall'articolo 17 della legge di delegazione, ai fini dell'esercizio della delega legislativa, figurano, in particolare, il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative inerenti l'attività di analisi del rischio, la semplificazione del

procedimento accertativo anche mediante *“l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti”*, nonché il potenziamento dell'utilizzo delle tecnologie digitali, *“anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche di dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo”* per gli scopi indicati, tra i quali la riduzione dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale.

RILEVATO

Lo schema di decreto legislativo si compone di tre articoli, il primo dei quali recante la disciplina dei presupposti e delle conseguenze della presentazione di una certificazione infedele (comma 1, lett. a).

L'articolo 1 prevede, inoltre, norme sanzionatorie in materia di violazioni tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle entrate mediante l'interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (comma 1, lett. b), n. 2 e d)) e alcuni obblighi di attestazione riguardanti l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (comma 2).

L'art. 2 novella, invece, la disciplina degli adempimenti tributari, modificando i termini di alcuni di essi (commi 1, 2, e 3) ed estendendo agli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 la possibilità di rendere disponibile la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (comma 4), le modalità di accesso alla quale sono peraltro disciplinate con provvedimenti dell'Agenzia delle entrate sottoposti al parere del Garante.

Il medesimo articolo, al comma 6, lett. b), prevede poi la sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (*“Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”*), imponendo all'Agenzia delle entrate, per quanto attiene ai contenuti conoscitivi relativi al c.d. “cassetto fiscale”, di mettere a disposizione dei contribuenti, all'interno di un'apposita area riservata del sito, anche alcuni dati, atti e comunicazioni relativi al medesimo contribuente e che sono comunicati all'Agenzia da altri soggetti (ad es. le certificazioni uniche).

La lettera c) del medesimo comma, nel novellare l'articolo 24 del d.lgs. 1 del 2024, sopprime invece il riferimento all'“importo complessivo” dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 da memorizzare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, consentendo così il ricorso a soluzioni software installate su qualsiasi dispositivo che garantiscano la sicurezza e l'inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale preveda tale modalità di pagamento.

L'articolo 3, infine, novella il d.lgs. 13 del 2024 relativamente alla tempistica di alcune fasi del procedimento di concordato preventivo, nonché agli acconti e alle maggiorazioni delle imposte per i soggetti aderenti al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 1994, n. 190, oltre al valore della produzione netta ai fini del concordato preventivo e ad alcune cause di esclusione dall'ammissione a tale regime.

RITENUTO


Lo schema di decreto legislativo non presenta particolari criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali e, pertanto, non residuano rilievi da formulare.

IL GARANTE


ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto legislativo.

Roma, 4 luglio 2024

IL PRESIDENTE



IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE

